



PROVINCIA DI PISA
**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE

Delibera nr. 44/2023
Adunanza del 06/12/2023

Oggetto: REGOLAMENTO PROCEDURE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

Hash:

DEL_DELC_44_2023.pdf.p7m

0985CD3D3265EA1878BE20657ADAD56C867314BC941024ECE0BD0F2B41ED0C7514EDE7F
26810E868203443372015A1C6477A106DCC003C222041F30B80363CB3

Regolamento Prov. Pisa.pdf.p7m

8E99675726D7C2379B0F0A28826ED09C1BB945A77EF869C4E1D98EF68CF9C060EF44DA6A
B4400EF1A1706DBE36390C0322F692C3C3B3327EF9BA273D8E8D6B49



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE

Proposta nr. 3562/2023
Delibera nr. 44/2023 Registro Deliberazioni
Adunanza del 06/12/2023

Oggetto: REGOLAMENTO PROCEDURE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

L'anno 2023 addì 06 del mese di dicembre alle ore 17:15 in Pisa, via Nenni n. 30, in modalità mista, si è riunito il Consiglio Provinciale appositamente convocato con nota del 30 novembre 2023, prot. nr. 61475, ai sensi dell'art. 4 comma 4 e secondo le modalità dell'art. 21 del Regolamento del Consiglio provinciale.

All'appello risultano:

ANGORI MASSIMILIANO	Presente	
BIBOLOTTI CRISTINA	Presente	
BUTI ARIANNA	Presente	
CERRAI SONDRÀ	Presente	
DI MAIO SERGIO	Presente	
FRANCONI MATTEO		Assente
GIGLIOLI SIMONE	Presente	
MOSCHI PAOLO	Presente	
SANTI GIACOMO	Presente	
SBRAGIA ROBERTO	Presente	

SBRANA SERENA

Presente

SCOGNAMIGLIO MARIA

Presente

SQUARCINI SILVIA

Assente

Assenti 2: Franconi Matteo, Squarcini Silvia

Partecipa il Segretario Generale LA FRANCA PAOLA MARIA.

Scrutatori: Di Maio Sergio, Moschi Paolo.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. ANGORI MASSIMILIANO in qualità di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Provinciale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata per appello nominale e in forma palese con 8 (otto) voti favorevoli, nessun voto contrario e 3 (tre) astenuti- Moschi Paolo, Sbragia Roberto, Sbrana Serena.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” e ss.mm.ii.
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*” e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Provinciale e il Regolamento del Consiglio Provinciale;

Visto:

- il D. Lgs 152/06 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”;
- il D.P.R. 59/2013 “*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;
- il D.M. 5 febbraio 1998 “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt.31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22*”
- il Decreto n. 161 del 12 giugno 2002 “*Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate*”;

Premesso che:

- a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 07/04/2014 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*” (Legge Del Rio), la Regione Toscana in forza delle leggi regionali n. 22 del 03/03/2015 e n.25 del 18/05/1998 come modificata dalla L.R. n.15 del 24/02/2016 è subentrata in tutte le funzioni amministrative concernenti la bonifica dei siti inquinati attribuite alle province ai sensi del Titolo V Parte IV del D.Lgs. n.152/2006;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 1 lettera d) numero 1 della L.R. n.22 del 03/03/2015 e dell'art. 5 comma 1 lettere e) e p) della L.R. n.25 del 18/05/1998 “*nella parte in cui attribuivano alla Regione le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate*”;

Dato atto che il Consiglio di Stato con il parere n.01875/2022 adottato con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 2023, ha rilevato l'incompetenza della Regione Toscana a svolgere le funzioni che il Titolo V Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 attribuisce direttamente alle Province in materia di bonifica dei siti contaminati;

Vista la L.R. 31/2023 avente ad oggetto la “*Disciplina delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia ambientale. Costituzione di ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni provinciali e della Città metropolitana in materia di bonifiche dei siti inquinati. Modifiche alla L.R. n.25/1998, alla L.R. 30/2009 e alla L.R. 22/2015* che adegua l'ordinamento regionale e disciplina il riordino delle funzioni delle Province e della Città metropolitana di Firenze riguardo all'esercizio delle funzioni in materia ambientale;

Considerato che gli artt. 214-216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. parte Quarta – Titolo I -Capo V definiscono le Procedure semplificate;

Ritenuto opportuno adottare un Regolamento dell'Ente disciplinante le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'esercizio di attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, nonché per l'iscrizione nel relativo Registro Provinciale Rifiuti tenuto dalla Provincia di Pisa, procedura prevista dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 smi.

Vista la proposta di Regolamento “**PROCEDURE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA**” (allegato A) elaborata dal settore “Settore Affari e Servizi Generali, Servizi Ambientali e Territoriali” – Ufficio Ambiente;

Visti il parere favorevole di **regolarità tecnica**, espresso dal Dirigente del SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI. SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI. ed il parere di **regolarità contabile** espresso dal Ragioniere generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto che l'atto non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Sentiti gli interventi del Presidente Angori, che relaziona sul punto all'Ordine del Giorno, e dei Consiglieri Provinciali Moschi Paolo e Simone Giglioli, come da registrazione di seduta.

Sentita la dichiarazione di voto del Consigliere Provinciale Moschi Paolo, come da registrazione di seduta.

DELIBERA

- 1 **Di approvare** il Regolamento “PROCEDURE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA”, nel testo risultante dall'Allegato A;
- 2 **Di pubblicare** il Regolamento “PROCEDURE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA” sul sito web dell'Ente;

Indi

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

stante l'urgenza, con specifica votazione espressa per appello nominale e in forma palese con 8 (otto) voti favorevoli, nessun voto contrario e 3 (tre) astenuti- Moschi Paolo, Sbragia Roberto, Sbrana Serena.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

ANGORI MASSIMILIANO

Il Segretario Generale

LA FRANCA PAOLA MARIA

PROVINCIA DI PISA
REGOLAMENTO PROCEDURE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE PER
LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'esercizio di attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, nonché per l'iscrizione nel relativo Registro Provinciale Rifiuti tenuto dalla Provincia di Pisa, procedura prevista dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 s.m.i.

Allo stesso modo, sono disciplinate le modalità per il rinnovo dell'iscrizione, i provvedimenti di sospensione e di cancellazione dal registro provinciale.

Per quanto applicabile o non diversamente disposto, si fa altresì riferimento alla normativa vigente relativa alle istanze di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59.

2. REQUISITI DELL'IMPRESA

L'impresa che intende accedere alla procedura semplificata, deve possedere tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento dell'impianto e quest'ultimo deve essere già realizzato e completato.

Inoltre, l'impresa deve dichiarare, in fase di comunicazione di avvio, di rispettare tutte le condizioni, prescrizioni, e modalità operative, nonché di possedere tutti i requisiti necessari per operare espressamente definiti, nel caso di rifiuti non pericolosi, dal D.M. 5 febbraio 1998 n.72, come modificato dal D.M. 4 aprile 2006 n.186, e, nel caso di rifiuti speciali pericolosi, individuate dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161.

L'imprenditore che sottoscrive e trasmette la comunicazione di inizio attività attesta che l'impianto nel quale si svolgono le operazioni di recupero comunicate è già stato costruito e ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, assumendosi la responsabilità di eventuali dichiarazioni mendaci, comprese le verifiche di conformità alla disciplina edilizio-urbanistica, alla valutazione d'impatto ambientale e di conformità alla normativa antincendio.

Per impianto già costruito si intende la struttura fissa nella quale avvengono le operazioni di recupero di rifiuti e al cui interno devono essere presenti i macchinari e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività in sicurezza.

3. VINCOLI AMBIENTALI

Le operazioni che ricadono, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, nelle ipotesi di verifica di assoggettabilità o verifica di impatto ambientale, dovranno essere preliminarmente sottoposte alle rispettive procedure.

Non è possibile avviare la procedura semplificata, in assenza del preventivo pronunciamento di non assoggettabilità da parte dell'autorità competente.

In presenza di vincoli, la validità e l'efficacia della comunicazione, presentata dal gestore dell'impianto di recupero che intende beneficiare della procedura semplificata, rimane subordinata all'emissione contestuale dei pareri favorevoli da parte delle autorità competenti.

4. PROCEDURA SEMPLIFICATA

L'impresa che intende effettuare operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata, inoltra una comunicazione di inizio attività, ai sensi dall'art. 216 del D.Lgs 152/2006 s.m.i, tramite il SUAP del Comune di riferimento.

È possibile effettuare la comunicazione di inizio attività secondo due modalità:

- presentazione della “Comunicazione di inizio attività” in modalità autonoma, se lo stabilimento non ha necessità di ulteriori titoli abilitativi soggetti ad autorizzazione di settore (es. autorizzazione allo scarico delle acque reflue, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nulla osta acustico, ecc.); la durata dell’iscrizione è 5 anni;
- presentazione della “Comunicazione di inizio attività” contestualmente alla presentazione dell’Autorizzazione Unica Ambientale; la durata dell’Autorizzazione Unica Ambientale è 15 anni.

In funzione della scelta della modalità di presentazione, le procedure cambiano così come precisato nei paragrafi successivi.

Le disposizioni del D.P.R. 59/2013 (presentazione istanza A.U.A.) non si applicano agli impianti soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA).

L’iscrizione non rappresenta un’autorizzazione espressa, ma una mera presa d’atto della volontà dell’impresa di svolgere una determinata attività, nel rispetto delle norme che la disciplinano e non sostituisce, dunque, alcuna autorizzazione eventualmente necessaria per lo svolgimento dell’attività, né autorizza la costruzione di alcuna opera.

Il certificato di iscrizione al registro non è conseguente ad una valutazione preventiva, come nel caso delle procedure ordinarie, ma soltanto a una verifica formale d’ufficio della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti.

4.1 Presentazione della Comunicazione di inizio attività in modalità autonoma ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs 152/2006

Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.P.R. 59/2013 e s.m.i, gli impianti di recupero rifiuti che non sono assoggettati alle altre autorizzazioni previste dal comma 1 dell’art. 3 del DPR n. 59/2013, possono avvalersi della facoltà di non formulare istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, e quindi procedere solo con la comunicazione in procedura semplificata di cui agli artt. 214-216 del D.Lgs.n. 152/2006 s.m.i, fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici descritti nel DM 05/02/1998 s.m.i per i rifiuti non pericolosi e nel DM 12/06/2002 per rifiuti pericolosi.

La comunicazione di inizio attività (nuova, rinnovo o modifica) di recupero rifiuti in procedura semplificata deve essere predisposta secondo il modello scaricabile dal sito web suap.toscana.it/sportelli-suap, e firmata da parte del legale rappresentante della Società che intende effettuare l’attività di recupero, e quindi trasmessa, corredata di tutti gli elaborati tecnici e descrittivi, tramite il SUAP del Comune competente per territorio.

Come previsto dall’art. 216 del D.Lgs 152/2006 s.m.i, a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all’articolo 214, commi 1, 2 e 3, l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio di attività.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Provincia avvia le attività istruttorie per la verifica della documentazione presentata.

Nel caso sia necessario richiedere delle integrazioni, la Provincia di Pisa informa l’interessato tramite Suap, indicando le cause di irregolarità e di incompletezza, fissando un termine massimo per l’eventuale invio di documentazione integrativa.

La richiesta interrompe il termine previsto dalla legge, che decorre nuovamente dal ricevimento dei dati richiesti. Il termine di 90 giorni può essere interrotto una sola volta nel corso del procedimento, per acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione e/o che essa non possa acquisire autonomamente.

Trascorso tale periodo senza che l'interessato provveda a quanto richiesto, o nell'ipotesi in cui l'interessato provveda nuovamente in modo incompleto, sarà disposto il divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività, in ottemperanza a quanto disposto dall'art 10-bis della Legge 241/90 smi. Nel caso di esito positivo della fase istruttoria, la Provincia di Pisa emette un certificato di iscrizione al Registro Provinciale di cui all'art. 216, comma 3, D.Lgs. 152/2006, inviandolo all'interessato ed ai soggetti competenti tramite Suap.

Alla comunicazione di inizio attività, devono essere allegati almeno i seguenti documenti e/o fornite almeno le seguenti informazioni:

1. documento di identità del richiedente e degli ulteriori eventuali soggetti coinvolti (tecnico incaricato, responsabile tecnico, ecc);
2. relazione tecnica;
3. layout impianto e planimetria stoccaggi;
4. certificato prevenzione incendi o, se non previsto, dichiarazione di non assoggettabilità al CPI;
5. copia del contratto di affitto relativo all'immobile dove si svolge l'attività, nel caso non sia di proprietà del richiedente;
6. ricevuta dei diritti di iscrizione (vedi oltre, par. 8);
7. piano di ripristino ambientale;
8. documentazione di previsione di impatto acustico (Legge n.447 del 26 ottobre 1995 e L.R. n.89 del 1 dicembre 1998);
9. eventuale atto di conclusione verifica di assoggettabilità a Via (art. 19 D.Lgs 152/06).

Ai sensi del comma 1 dell'art. 216, per gli impianti operanti nelle categorie merceologiche sotto indicate l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva da parte della Provincia competente per territorio, da effettuarsi entro 60 giorni dalla presentazione della predetta Comunicazione:

- rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) di cui all'art. 227, comma 1, lett. a), D. Lgs. 152/2006,
- veicoli fuori uso di cui all'articolo 227 , comma 1, lett.c),
- impianti di coincenerimento.

4.2 Rinnovo

L'iscrizione scade dopo 5 anni dalla data di presentazione della comunicazione, l'istanza di rinnovo va presentata nelle stesse forme e con le stesse modalità della Comunicazione di inizio attività almeno 90 giorni prima della data di scadenza dell'iscrizione, trascorsi i quali potrà essere proseguita l'attività di recupero rifiuti e la Provincia di Pisa provvederà ad aggiornare il Registro con la nuova data di scadenza ed a inviare il relativo certificato d'iscrizione. La mancata presentazione della domanda di rinnovo comporta la cancellazione alla scadenza dei cinque anni dal Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero e per la sua eventuale ripresa sarà necessaria una nuova comunicazione di inizio attività.

4.3 Modifica Sostanziale

La comunicazione di inizio attività deve essere aggiornata in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

A titolo esemplificativo, per modifiche sostanziali si intendono:

- richiesta di nuove tipologie di rifiuti, come definite nel D.M. 5.2.1998 e nel D.M. 161/2002, non contenute nella Comunicazione precedente;
- modifiche o integrazioni alle operazioni di recupero di cui all'Allegato C), Parte IV, D.Lgs. 152/2006 individuate nelle singole tipologie e indicate come "attività di recupero", non contenute nella Comunicazione precedente;

- variazione dei quantitativi di rifiuti gestiti, dichiarati nella Comunicazione precedente;
- interventi che comportano modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti, che influiscano sulla qualità di: scarichi idrici, emissioni in atmosfera, emissioni sonore; ampliamenti del sito con aumento delle aree in cui si svolgono le operazioni di recupero.

La Comunicazione di modifica sostanziale va presentata nelle stesse forme e con le stesse modalità della Comunicazione di inizio attività, a meno che il gestore dell'impianto non opti per l'A.U.A. qualora ne ricorrano le condizioni.

4.4 Modifica Non Sostanziale

Le modifiche non sostanziali non comportano l'obbligo di presentare una nuova Comunicazione di inizio attività. Tali modifiche, comunque, devono essere tempestivamente comunicate, allegando eventuali planimetrie esplicative e attestando la loro natura non sostanziale, in modo che le informazioni contenute nel Registro Provinciale Rifiuti possano essere aggiornate. Tale aggiornamento non incide sulla durata o sulla decorrenza dell'autorizzazione.

In linea generale vanno considerate modifiche non sostanziali tutte quelle variazioni che si ritiene non inducano significativi effetti negativi sull'ambiente. A titolo esemplificativo, per modifiche non sostanziali si intendono:

- variazioni / integrazioni di codici CER riferiti alle attività di recupero già precedentemente comunicate, previsti nelle singole tipologie, specificando lo "stato fisico";
- variazione del quantitativo dei rifiuti trattati entro il limite di quello precedentemente comunicato in riferimento ad ogni singola tipologia;
- eventuali spostamenti delle zone di lavorazione e di messa in riserva all'interno dello stesso impianto di recupero ai fini di ottimizzare la gestione, che non influiscano sulla qualità di: scarichi idrici, emissioni in atmosfera, emissioni sonore;
- rinuncia o diminuzione dei quantitativi lavorati, nonché di tipologie e/o di CER recuperati;
- variazioni soggettive, cioè quelle relative a titolarità, sede legale, ragione sociale, organi societari, ecc.

5. PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ' NELL'AMBITO DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) D.P.R. 59/2013 - (ENDOPROCEDIMENTO)

Nel caso in cui l'impresa, per esercitare l'attività di gestione dei rifiuti in procedura semplificata, abbia necessità di acquisire ulteriori titoli abilitativi (indicati nell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 59/2013) oltre la comunicazione di inizio attività ex art. 216 del D.Lgs 152/2006 s.m.i., deve presentare domanda di A.U.A. al SUAP del Comune competente per territorio, utilizzando la modulistica A.U.A. In questo caso, la comunicazione di inizio attività (procedimento ai sensi degli artt. 214 – 216) si configura come un endoprocedimento all'interno di quello di A.U.A., che è di competenza regionale. Successivamente, ogni documento è trasmesso tramite SUAP ai sensi del D.P.R. 59/2013.

L'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso dal rilascio del provvedimento di A.U.A. da parte del SUAP competente; la Provincia di Pisa predispone il certificato di iscrizione al Registro provinciale per la gestione dei rifiuti in procedura semplificata, il quale costituisce un allegato dell'A.U.A.

5.1 Rinnovo

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013, il Legale rappresentante, almeno 6 mesi prima della scadenza di 15 anni, invia all'autorità competente tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, corredata dalla documentazione aggiornata.

La Regione si esprime sulla domanda di rinnovo secondo la procedura prevista dall'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

5.2 Modifica Sostanziale

Ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013 s.m.i, il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente tramite SUAP. L'Autorità competente si esprime sulla comunicazione inviata.

5.3 Modifica Non Sostanziale

In caso di modifica non sostanziale, la stessa deve essere comunicata, tramite SUAP, all'Autorità competente. L'Autorità competente si esprime sulla comunicazione inviata.

6. DIVIETO DI INIZIO O DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

Ai sensi del comma 4, dell'art. 216, D.Lgs. 152/2006, qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche, delle condizioni e dei requisiti di cui ai D.M. 5.2.1998, avvia il procedimento finalizzato alla emissione di un provvedimento di divieto di inizio, ovvero, di divieto di prosecuzione dell'attività e impartisce con una contestuale diffida le opportune prescrizioni indicando il termine entro cui l'interessato deve adeguarsi.

Qualora il titolare non provveda ad adempiere a quanto richiesto entro il termine e /o secondo le prescrizioni stabilite nella diffida, la Provincia di Pisa dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività e, in quest'ultimo caso, la contestuale cancellazione dal Registro provinciale, dandone comunicazione all'interessato.

Qualora, dalle attività di controllo, effettuate sia in modalità diretta, sia attraverso le attività ispettive della Polizia Provinciale e di ARPAT, vengano ravvisate delle difformità rispetto alle autorizzazioni, sono attivati i seguenti procedimenti:

1. **diffida**: finalizzato alla risoluzione delle anomalie riscontrate entro un periodo perentorio;
2. **sospensione dell'iscrizione**: comporta il divieto di ricevere ulteriori rifiuti in ingresso all'impianto e devono essere risolte le anomalie riscontrate; ha una valenza temporanea;
3. **cancellazione dell'iscrizione**: viene effettuata la cancellazione dell'iscrizione dal registro in maniera definitiva, e comporta il divieto di effettuare qualsiasi attività di gestione dei rifiuti.

Quanto indicato sopra si applica sia per le iscrizioni effettuate a seguito di comunicazione di inizio attività, sia per le iscrizioni nell'ambito del procedimento A.U.A., secondo quanto disposto all'art. 4 del D.P.R. 59/2013. In questo caso, tutti i provvedimenti vengono trasmessi alle Autorità competenti.

7. CHIUSURA ATTIVITA'

L'eventuale chiusura dell'attività va comunicata, tramite SUAP, alla Provincia di Pisa che provvederà alla cancellazione dal Registro.

In caso di A.U.A., le modalità di comunicazione di cessazione dell'attività sono comunicate, tramite il SUAP, all'autorità competente.

8. DIRITTO ANNUALE

Come disposto all'art. 214, comma 6, del D.Lgs. 152/06 s.m.i, il gestore dell'impianto di recupero è tenuto a versare alla Provincia di Pisa un diritto di iscrizione annuale, attualmente determinato ai sensi del D.M. 350/98 e s.m.i.

Il diritto va versato alla presentazione della comunicazione di avvio dell'attività e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, attenendosi alle indicazioni disponibili nella sezione "**Gestione dei**

Rifiuti” del sito internet della Provincia di Pisa (<https://www.provincia.pisa.it/argomenti/gestione-dei-rifiuti>).

È dovuto un versamento annuale per ogni impianto che operi in procedura semplificata, anche se riferibili allo stesso gestore. Il mancato adempimento preclude l’avvio dell’istruttoria, in caso di nuova comunicazione, e comporta la sospensione dell’iscrizione dell’impianto nel Registro Provinciale Rifiuti – con conseguente divieto di prosecuzione della attività- nel caso di imprese già iscritte.

9. CONTROLLI

La Provincia di Pisa effettua le verifiche “antimafia”, agli effetti di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ss.mm. ed ai sensi dell’art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998 su tutte le nuove iscrizioni e a campione sulle iscrizioni relative agli anni pregressi.

L’Ente, direttamente o attraverso altri organi di controllo e vigilanza, dispone periodici controlli sulle attività di recupero dei rifiuti.

Nel caso siano accertate violazioni delle prescrizioni tecniche o altre irregolarità, ferme restando le eventuali sanzioni amministrative e penali, la Provincia di Pisa diffida il gestore dell’impianto affinché le difformità siano tempestivamente sanate. Si applica la procedura di cui al precedente art. 6.



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI. SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di Delibera n. 3562/2023

ad oggetto: **REGOLAMENTO PROCEDURE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA**

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Pisa li, 27/11/2023

Sottoscritto dal Dirigente
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

RAGIONERIA GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di Delibera n. 3562/2023 ad oggetto: **REGOLAMENTO PROCEDURE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA**, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile degli atti, tenuto conto che l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Pisa li, 29/11/2023

Sottoscritto dal Ragioniere Generale
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale